



**COMUNE DI BARGE**  
**Provincia di Cuneo**

# **REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BARGE**

**per**

**“LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI  
PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER  
L’ISTITUZIONE DELLA De.C.O  
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)”**

**Approvato con deliberazione di Consiglio n. 48 del 13.09.2002**

**Modificato con deliberazione di Consiglio n. 29 del 25.06.2004**



*COMUNE DEL PAESAGGIO STORICO DEL MOMBRACCO*  
[www.monbracco.it](http://www.monbracco.it)

# INDICE

## TITOLO I

- Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2. Istituzione del Registro De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.
- Art. 3. Logo De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.
- Art. 4. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di origine).
- Art. 5. La struttura organizzativa.
- Art. 6. La Commissione di valutazione.

## TITOLO II

- Art. 7. I controlli e le sanzioni.
- Art. 8. Le tutele e le garanzie.
- Art. 9. Le attività di coordinamento.
- Art. 10. Promozione di domande di registrazione ufficiale.
- Art. 11. Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale.
- Art. 12. Istituzione di un Osservatorio comunale.
- Art. 13. Propaganda del logo De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.
- Art. 14. Norme finali.



# TITOLO I

## **Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il Comune di Barge individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 4 comma 4 lettera d) dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali , industriali, agro-alimentari ed enogastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e tipici prodotti locali e loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
  - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti. Per tale attività l'Ente si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i saperi tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo meritevoli di attenzione;
  - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti pubblici o privati, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito dei prodotti locali e che non abbiano alcun fine di lucro;
  - e) di rilasciare un logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine (il "made in Barge") dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Barge. Il summenzionato logo non è un marchio di qualità;
  - f) di contribuire a creare opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed enogastronomica locale, quale bene da salvaguardare, e all'economia del turismo.

## **Art. 2. Istituzione del Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5 un apposito pubblico Registro De.Co. "Denominazione Comunale di Origine" nel quale su proposta



della Commissione di valutazione di cui all'art. 6, la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale.

### **Art. 3. Logo De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”.**

1. I prodotti iscritti nel Registro di cui all'art. 2 utilizzano il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), recante lo stemma comunale e la dizione: “Comune di Barge”, come allegato al presente regolamento.

### **Art. 4. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di origine).**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le domande per l'iscrizione per l'attribuzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) devono essere indirizzate al Sindaco, quale presidente della Commissione di valutazione e corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare l'origine e le caratteristiche del prodotto.
3. L'iscrizione al pubblico Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) è data esclusivamente a operatori privati, singoli, aziende, enti, associazioni, comitati che svolgano l'attività nel Comune di Barge, anche se non vi hanno sede legale.

### **Art. 5. La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi Generali del Comune.
2. Il dirigente responsabile della struttura organizzativa di cui al comma precedente è responsabile delle attività istruttorie dei procedimenti previsti dal presente regolamento.

### **Art. 6. La Commissione di valutazione.**

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nell'Albo comunale pubblicitario delle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali e/o al pubblico Registro della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) si pronuncia una Commissione di valutazione composta dai seguenti membri:
  - Sindaco, con funzioni di Presidente;
  - Assessori competenti per le materie del commercio, dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato e dell'industria;
  - Presidente della II Commissione Consigliere del Commercio, Artigianato, Industria etc.;
  - Presidente del C.A.T.A.C.;
  - Presidente dell'A.I.C.A.;
  - Presidente Pro-Loco di Barge;



- Un consulente, nominato dal Sindaco, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione.
- 2.E' data facoltà al Sindaco, sentito il parere dei membri dell'Osservatorio di cui all'art. 13, ammettere a far parte della Commissione di valutazione Associazioni e/o Enti pubblici e/o privati interessati alla De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e non indicati al comma precedente.
- 3.I componenti della Commissione di valutazione hanno facoltà di nomina di un delegato. Il delegato del Sindaco assume la funzione vicaria di Presidente.
- 4.Le funzioni di Segretario della Commissione di valutazione saranno svolte da un membro della Commissione stessa.
- 5.La Commissione di valutazione dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo del Sindaco ed i suoi componenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
- 6.La Commissione di valutazione ha i seguenti compiti:
  - a) propone alla Giunta Comunale i prodotti tipici locali da iscrivere nel pubblico registro De.C.O.;
  - b) propone alla Giunta Comunale quando lo ritenga utile e necessario l'approvazione dei disciplinari di garanzia per quanto concerne l'origine e le caratteristiche dei prodotti del settore agro-alimentare ed artigianale i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e promuove le iniziative, manifestazioni e attività connesse a prodotti iscritti nel pubblico Registro De.C.O (Denominazione Comunale di Origine);
  - c) può richiedere un contributo per la pubblicità ad ogni utilizzatore del logo per i programmi pubblicitari finalizzati a promuovere le iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali, ed alla diffusione del **logo stesso**;
  - d) ricerca forme di collaborazione con Enti ed Associazioni particolarmente interessati alla promozione delle colture e culture territoriali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali;
  - e) assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento;
  - f) propone il riparto degli stanziamenti annuali di bilancio per l'attuazione della presente regolamento;
  - g) decide insindacabilmente, in dipendenza del rapporto sociale, ogni contestazione o controversia relativa alla De.C.O.. Le parti in causa vengono invitate per essere ascoltate e possono presentare memorie ed istanze difensive;
  - h) svolge tutte le altre funzioni ad essa assegnate.
- 7. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione di valutazione. Le deliberazioni della Commissione di valutazione sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8. La Commissione di valutazione viene convocata almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda uno degli Assessori competenti o almeno due componenti della stessa, telefonicamente, in caso di assoluta urgenza e/o con preavviso scritto non inferiore a cinque giorni liberi negli altri casi.
- 9. La Commissione di valutazione ha sede presso il Comune.



10. Le domande presentate sono esaminate dalla competente Commissione di valutazione che, nell'esprimere la propria proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale, valuterà le informazioni e i pareri acquisiti o che vorrà acquisire in merito.
11. Il diritto all'utilizzazione del logo su imballaggi, autoadesivi, stampato su involucri, su manifesti, su depliant, su pubblicazioni ed ogni altra forma ritenuta idonea viene concesso ai richiedenti mediante delibera di iscrizione al Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da parte della Giunta Comunale.

## **TITOLO II**

### **Art. 7. I controlli e le sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Barge a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli da persone proposte dalla Commissione di valutazione ed incaricate dall'Amministrazione Comunale, in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari.
3. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti o agli accordi contrattuali, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento definitivo e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di valutazione, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O..
5. La Commissione di valutazione formula il parere di cui al comma 4 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
6. La sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
7. La revoca del diritto all'utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e in possesso del soggetto sanzionato.
8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

### **Art. 8. Le tutele e le garanzie.**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,



#### **Art. 9. Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – attua le disposizioni del presente regolamento e favorisce forme di coordinamento con tutte le Organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture territoriali.

#### **Art. 10. Promozione di domande di registrazione ufficiale.**

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, può promuovere, per i prodotti che abbiano ottenuto il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti locali anche agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

#### **Art. 11. Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale.**

1. Nell'ambito della biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti ai prodotti tipici del territorio ed alla cultura agro-alimentare locale.

#### **Art. 12. Istituzione di un Osservatorio comunale.**

1. E' istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A questo osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte dell'Assessore competente.

#### **Art. 13. Propaganda della De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".**

1. I programmi pubblicitari **per la diffusione della De.C.O.** vengono realizzati direttamente dal Comune di Barge, oppure da enti, istituzioni o associazioni appositamente delegati.
2. Per l'attuazione delle presenti norme è previsto un adeguato stanziamento a partire dall'esercizio finanziario 2003, da stabilire annualmente con l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 14. Norme finali.**



1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consigliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

